

231.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Comunicazioni | 3 | Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) | 6 |
| Missioni vevolevoli nella seduta del 28 novembre 2002 | 3 | Nomine ministeriali (Comunicazioni) | 6 |
| Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo | 7 |
| Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .. | 4 | Atti di controllo e di indirizzo | 7 |
| Documenti ministeriali (Trasmissione di documenti) | 5 | Disegno di legge S. 776 (Approvato dal Senato) n. 2579 ed abbinate proposte di legge nn. 296-1510-2316 | 8 |
| Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) | 6 | (Sezione 1 – Articolo aggiuntivo dichiarato inammissibile) | 8 |
| Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (Trasmissione di un documento) | 6 | (Sezione 2 – Parere della V Commissione) . | 8 |
| | | (Sezione 3 – Articolo 1, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 9 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Sezione 4 – Articolo 2 emendamenti ed articoli aggiuntivi) | 19 | (Sezione 2 – Rimozione di dirigenti generali presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) | 35 |
| (Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti) . | 22 | (Sezione 3 – Misure a favore della città di Catania e del suo <i>hinterland</i> a seguito delle recenti eruzioni dell'Etna) | 36 |
| (Sezione 6 – Articolo 4 ed emendamenti) . | 28 | (Sezione 4 – Esito del vertice Nato di Praga con riferimento ad un'eventuale guerra contro l'Iraq) | 37 |
| (Sezione 7 – Articolo 5 ed emendamenti) . | 32 | (Sezione 5 – Ripercussioni sugli scali italiani derivanti dall'accordo commerciale tra <i>Air France</i> ed Alitalia) | 38 |
| (Sezione 8 – Articolo 6 ed emendamenti) . | 33 | | |
| Interpellanze urgenti | 34 | | |
| (Sezione 1 – Iniziative per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture impegnate nella lotta alla criminalità organizzata) | 34 | | |

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 28 novembre 2002.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ascierio, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fallica, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Patarino, Pecorella, Pescante, Pisa, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rava, Rizzi, Rizzo, Soro, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franci, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Marcora, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Patarino, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rizzo, Soro, Santelli, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora,

Selva, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vascon, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Disposizioni per la completa armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3425);

PISICCHIO: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3426);

CRAZI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (3427);

CATANOSO ed altri: « Disposizioni concernenti l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime dei reati » (3428);

D'AGRÒ: « Disposizioni per favorire la libera concorrenza tra le imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti a gas » (3429);

LOSURDO ed altri: « Modifiche all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tasso alcolemico del conducente » (3430);

MANTINI: « Disposizioni per l'attuazione del principio della ragionevole durata e del giusto processo in materia penale » (3431);

CANNELLA e CRISTALDI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla "Missione Arcobaleno" » (3432);

DELL'ANNA: « Equipollenza tra i diplomati di assistente sociale e la laurea in scienze del servizio sociale e tra la laurea in servizio sociale e la laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali » (3433);

RICCIOTTI: « Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale » (3434).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato Lainati ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

GRILLINI ed altri: « Disposizioni in materia di istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e di possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

COLA: « Delega al Governo per la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale » (3322) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XII (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):

BATTAGLIA e GIACCO: « Modifica all'articolo 12 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di revisione della invalidità pensionabile » (3230) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

ROSITANI: « Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di individuazione dei medici competenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori » (2729) *Parere delle Commissioni I, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

BRESSA ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (3372) *Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione controllo enti — con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per l'Oriente « C.A. Nallino » (IPO) per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 117).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissioni (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali — con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione speciale n. 272002, concernente lo stato di applicazione in Italia del regolamento 1681/94 della Commissione dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali, nonché all'organizzazione di un sistema di informazione nel settore.

Questa documentazione sarà, trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 20 novembre 2002, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MONTECCHI ed altri n. 9/1984/20, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente l'autonomia e le competenze delle regioni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari Costituzionali), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978,

n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 89637 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla III Commissione (Affari esteri).

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 129215 — *alla X Commissione (Attività produttive).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 10 ottobre 2002, un decreto in data 14 ottobre 2002 e due decreti in data 21 ottobre 2002 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

due decreti in data 15 novembre 2002 ed un decreto in data 14 novembre 2002 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri);*

tre decreti del 15 novembre 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

sei decreti del 10 maggio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze;

un decreto in data 4 novembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze)*;

due decreti in data 15 novembre 2002 del ministro dell'ambiente e del territorio — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto del 6 maggio 2002, un decreto del 14 maggio 2002, un decreto del 5 luglio 2002, due decreti del 26 settembre 2002 ed un decreto del 25 ottobre 2002 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

un decreto dell'11 giugno 2002 ed un decreto del 17 giugno 2002 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione (Trasporti)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale del Molise, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 26 novembre 2002, per sostenere l'abrogazione del comma 2, dell'articolo 12-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato previsto dall'articolo 22 del disegno di legge n. 2031-*bis*-B, concernente « Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con lettera in data 25 novembre 2002, ha trasmesso la rela-

zione sull'attività svolta dal comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, aggiornata al novembre 2002, comprensiva di uno studio elaborato allo scopo di monitorare la presenza del fenomeno del « pizzo » sul territorio nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 22 novembre 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montecompatri (Roma), Bova Marina (Reggio Calabria), Cosoleto (Reggio Calabria), Arpaiese (Benevento), Sorbo Serpico (Avellino), Pietradefusi (Avellino).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro al professor Carlo PINZANI, che è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Sergio FIORINI, Umberto POGGI, Loris ROSSETTI, Claudio BUCCI, Villiam VER-

NAZZA, Gioacchino PEDRAZZOLI, Augusto BOGGIANO, Paolo TONGIORGI, Roberto ANTONIETTI, Giuliano CERVI, Pietro SALATTI e Gino MASINI a componenti del Consiglio direttivo dell'ente parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come

sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2003 (160).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 dicembre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 776 — INTERVENTI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE — LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (2579) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 296-1510-2316

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. All'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La Federazione italiana sport invernali, in accordo con il Collegio nazionale dei maestri di sci, comunica alle regioni l'elenco dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6. »

15. 01. Governo.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.21 Di Teodoro, 3.25 Nigra, 22.2 Boato, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Bressa, 2.04 Marone, 14.01 Gazzara, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 22.1 Zeller, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « corrispondente riduzione » siano aggiunte le seguenti: « delle proiezioni »; le parole: « 2003-2005 » siano sostituite dalle seguenti: « 2002-2004 »; le parole: « per l'anno 2003 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2004 »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 14.6 e 14.7 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

sull'emendamento 21.1 del Governo, in quanto formalmente non conforme alla vigente legislazione contabile;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 10.02 del Governo non compresi nel fascicolo n. 2.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedurali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implicino esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per *standard* qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma.

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo

alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attingono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presi-

denza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dal presente articolo, si applicano anche alle deleghe legislative in materia di semplificazione e riassetto normativo conferite con leggi approvate dal Parlamento nel corso della presente legislatura prima della data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIASSETTO NORMATIVO

ART. 1.

(Riassetto normativo e codificazione).

Sopprimerlo.

*1. 1. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Sopprimerlo.

***1. 10.** Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Programma annuale di riordino normativo*). — 1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge annuale di semplificazione e riordino normativo che definisce gli indirizzi, i criteri, le modalità e i settori organici di intervento per il riordino e la semplificazione del sistema normativo ».

2. Il Governo presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di riordino normativo, che consiste in una relazione sullo stato di attuazione del processo di riordino normativo svolto nell'anno precedente e in un programma per l'anno successivo.

3. Il programma annuale di riordino normativo è adottato previa consultazione del Consiglio di Stato. Il Governo, oltre ad affidare direttamente al Consiglio di Stato l'attuazione di parti del programma di riordino normativo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, può concordare con questo ulteriori modalità di collaborazione anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro misti ovvero consentendo al Consiglio di Stato di avvalersi di esperti in specifiche discipline individuate nel programma.

4. Il riordino normativo avviene mediante la redazione di testi unici ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal comma 5 del presente articolo, ovvero mediante specifica delega per il riordino sostanziale del settore.

5. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, la lettera *d*) è sostituita dalle seguenti:

« *d*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d-bis) adeguamento della disciplina del settore, anche alla luce delle modifiche apportate in altri settori, della normativa internazionale e comunitaria, delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee e del diritto vivente quale desunto dalla giurisprudenza consolidata delle giurisdizioni superiori;

d-ter) verifica della necessità di una regolazione del settore e abrogazione della normativa che sia in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario ovvero che non risulti più rispondente alle finalità e ai principi generali rinvenibili nella disciplina del settore;

d-quater) verifica, anche attraverso l'analisi dell'impatto della regolazione, dell'efficacia, della convenienza e della economicità di una regolazione e abrogazione della normativa che comporti per i cittadini, per le imprese o per la pubblica amministrazione, costi manifestamente più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolazione da parte degli interessati;

d-quinques) abrogazione della normativa che prevede una disciplina di ingiustificata deroga rispetto alla disciplina generale del settore;

d-sexies) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche;

d-septies) adeguamento della disciplina di settore ai principi di riordino delle funzioni delle amministrazioni pubbliche di cui ai decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sulla base di criteri di omogeneità, complementarietà ed organicità, con particolare attenzione all'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali sia all'in-

terno delle amministrazioni sia fra di esse, fra organi amministrativi ed organi tecnici, anche unificando funzioni affini di uffici esistenti;

d-octies) applicazione dei criteri e principi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ».

6. In sede di pubblicazione del testo unico vengono ripubblicati, contestualmente, anche i regolamenti ministeriali, le circolari non abrogate ed eventualmente la normativa comunitaria, almeno negli estremi, riguardanti il medesimo settore, con esclusiva funzione ricognitiva, allo scopo di rendere più chiaro il complesso della disciplina della materia.

7. Nel procedere al riordino normativo di un settore organico si provvede, preliminarmente, alla revisione e alla ridefinizione delle esistenti funzioni di regolazione e di amministrazione, verificando se ancora sussiste la necessità di regolare quel settore e in quale misura.

8. Il testo unico procede, poi, alla specifica indicazione delle norme vigenti nel settore organico oggetto del riordino normativo e di quelle disciplinanti materie contigue o affini, anche se non inserite nel testo unico. Si provvede, poi, alla ricognizione della disciplina vigente nel settore organico e nelle materie contigue o affini, procedendo alla redazione del testo unico secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo, comma 3, della presente legge.

9. La normativa di riferimento ove non inserita esplicitamente nel testo unico, è automaticamente abrogata al momento della entrata in vigore dello stesso.

10. Le disposizioni recanti la delegificazione di materie si intendono abrogate, sospese o comunque modificate solo se la legge successiva dispone esplicitamente in tal senso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

11. Le norme di rango primario che dispongono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione,

anche implicita o indiretta, di disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di altre leggi che dispongono la delegificazione contenute in un regolamento di delegificazione o in un testo unico, possono essere successivamente modificate o abrogate da una successiva disposizione regolamentare salvo che le stesse norme primarie non dispongano diversamente in modo espresso.

12. I disegni di legge governativi e i decreti legislativi contenenti norme che comportano l'innalzamento del livello di fonte normativa dal regolamento alla legge, o a fonti equiparate, devono fornire adeguata motivazione nella relazione illustrativa e tecnico normativa, nonché nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), indicando in modo puntuale i motivi per cui si intende modificare il riparto tra livello di fonti normative disposto in precedenza dal Parlamento con la legge di delegificazione.

13. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un testo unico devono fornire adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

14. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se

l'aggiornamento del testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

15. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi ».

16. I testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni di rango primario del settore riordinato da cui si desumono i principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

17. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

18. Al fine di uniformare su base nazionale i criteri di riordino delle leggi regionali, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con

i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

19. Le singole autorità amministrative, anche indipendenti, cui la normativa affidi funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

20. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

1. 2. Leoni, Bressa, Boato, Marone, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è soppresso.

1. 11. Mascia.

Al comma 1, capoverso « ART. 20 », sopprimere i commi da 1 a 8.

1. 12. Mascia.

Al comma 1, capoverso « ART. 20 », comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni.

1. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, lettera d), sostituire la parola: eliminazione con la seguente: semplificazione.

- 1. 4.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere le lettere e), f), h) ed l).

- 1. 13.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere la lettera e).

- 1. 5.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, sopprimere la lettera f).

- 1. 7.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 3, lettera h), sopprimere le parole: anche privati,

- 1. 8.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: anche riordinando fino alla fine della lettera.

- 1. 14.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera e), sopprimere le parole: e di controllo.

- 1. 6.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 4, lettera e), sostituire la parola: adottati con la parola: respinti.

- 1. 15.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 5, sostituire la parola: 45, con la seguente: 60.

- 1. 30.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: possono essere comunque emanati con le seguenti: si intendono respinti.

- 1. 16.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 7, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 17.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 8, sopprimere le lettere a) e c).

- 1. 18.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», comma 8, lettera e), sopprimere le parole: , anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio.

- 1. 19.** Mascia.

Al comma 1, capoverso «ART. 20», sopprimere il comma 9.

- 1. 20.** Mascia.

Sopprimere il comma 2.

- 1. 21.** Mascia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni concernenti gli uffici responsabili della redazione di atti normativi). — 1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il Dipartimento affari giuridici e legislativi (DAGL) e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato « Nucleo », è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997,

n. 59, e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

5. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

7. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio, composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono; altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

8. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e

organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole « , nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 » sono soppresse.

9. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure) — 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato « Nucleo », composto da 30 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 12 unità.

1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessi-

sivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 50 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 50 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tec-

nica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

10. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato « Osservatorio », al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

11. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 10 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

12. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

14. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

15. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.

16. L'articolo 11 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è abrogato.

1. **01.** Bressa, Boato, Marone, Amici, Leoni.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ai sensi e secondo i principi e

criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

b) ricorso al riassetto normativo per materie e alla riduzione delle disposizioni legislative vigenti, anche mediante apposite leggi periodiche contenenti l'indicazione delle disposizioni abrogate o comunque non più in vigore;

c) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

d) definizione delle funzioni e dei compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in armonia con quanto disposto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla legge 8 marzo 1999, n. 50, e dalle leggi annuali di semplificazione e ferme restando le competenze dei Ministeri di settore;

e) coordinamento con l'attività consultiva del Consiglio di Stato, anche ai fini di adeguamento delle strutture organizzative, ai sensi degli articoli 14 e 16 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dell'articolo 17, commi 25, 27 e 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

f) previsione e definizione di procedure di verifica dell'impatto regolatorio, ai sensi delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di analisi tecnico-normativa e di analisi dell'impatto della regolamentazione, anche a seguito di un congruo periodo di applicazione delle

norme, con adeguati strumenti di informazione e partecipazione degli utenti e delle categorie interessate.

2. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione e osservazioni per l'adozione di strumenti comuni.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Riassetto normativo in materia di produzione normativa, di semplificazione e di qualità della regolazione).

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2. 1. Mascia.

Al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere la seguente: vincolante.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: reso entro fino alla fine del comma.

2. 3. Mascia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: reso entro fino alla fine del comma.

2. 4. Mascia.

Al comma 4, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2. 2. Marone, Bressa, Boato, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Codici misti di riordino normativo). — 1. Il disegno di legge annuale di cui all'articolo 1, accanto ai decreti legislativi di riassetto, può anche prevedere il riordino normativo di altri settori organici, tramite codici o testi unici misti, che raccolgono in un unico contesto tutta la vigente normativa, legislativa e regolamentare, riguardante quel settore.

2. Nell'emanazione dei codici misti, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

3. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, nelle materie di competenza dello Stato che costituiscono oggetto di semplificazione e riordino di cui agli elenchi allegati alla legge n. 59 del 1997 e alle leggi annuali di semplificazione, ivi comprese quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, codici misti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, oltre a quelli già contenuti nelle leggi annuali di semplificazione, ed opera la contestuale delegificazione e semplificazione dei profili organizzativi e procedurali di ciascun settore organico.

2. 01. Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Consolidamento dei processi di riassetto e riordino normativo). — 1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un codice o in un testo unico devono fornirne adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare codici o testi unici già emanati per coordinare il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del codice o testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del codice o testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi ».

2. 02. Boato, Leoni, Bressa, Amici, Marone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Processi di riassetto e potestà normativa delle regioni). — 1. I codici e i testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni del settore soggetto al riordino o al riassetto normativo

che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di definire, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, criteri armonici di riassetto e di riordino della normativa statale e regionale nel rispetto del nuovo riparto disposto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il Governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo.

2. 03. Bressa, Boato, Amici, Marone, Leoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei Ministeri).* — 1. Nelle materie di competenza legislativa e regolamentare dello Stato, i Ministeri sono responsabili dei processi di riassetto, di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Con-

siglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il Dipartimento affari giuridici e legislativi e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile o i responsabili per le attività di riassetto, di riordino, di semplificazione e di analisi di impatto della regolamentazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili per le medesime materie.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. 04. Marone, Boato, Bressa, Leoni, Amici.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza

e tutela della salute dei lavoratori, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche;

c) individuazione delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione e l'autocertificazione;

d) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza ed al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori;

e) promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e ad altre sostanze o preparati pericolosi o nocivi e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi;

f) assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a

tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

g) adeguamento del sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro e tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto rispetto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare;

h) promozione di codici di condotta e diffusione di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati;

i) riordino e razionalizzazione delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione;

l) realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

m) modifica o integrazione delle discipline vigenti per i singoli settori interessati, per evitare disarmonie;

n) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro).

Sopprimerlo.

***3. 1. Mascia.**

Sopprimerlo.

***3. 2.** Bressa, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro deve prevedere la piena attuazione del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e delle direttive comunitarie relative alla tutela della salute e della sicurezza della persona e al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori, secondo i seguenti principi generali:

a) il rispetto della salute e della sicurezza della persona negli ambienti di lavoro e di vita deve essere garantito attraverso la programmazione del processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro e non contrasti con la necessità di tutela anche dell'ambiente circostante al luogo di lavoro, con l'adozione di tutte le misure necessarie per adeguare il lavoro all'uomo, mediante la riduzione dei rischi alla fonte e il costante adeguamento delle misure di prevenzione ai progressi tecnologici;

b) la prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere oggetto di programmazione anche da parte dei soggetti privati, e non può essere subordinata a considerazioni di carattere economico;

c) la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro deve essere assicurata in tutti i settori di attività pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contatto stipulato con il datore di lavoro o con il committente;

d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere realizzata perseguendo l'obiettivo della prevenzione globale ed unitaria;

e) deve essere attribuito al Servizio sanitario nazionale il compito di valutare preventivamente la compatibilità delle attività lavorative con le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente e di esercitare il controllo delle condizioni ambientali e dello stato di salute dei lavoratori, nonché di acquisire tutte le informazioni epidemiologiche necessarie al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

f) deve essere realizzato il collegamento e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale con tutti gli altri organi, istituzioni e servizi che svolgono attività di prevenzione o di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che comunque incidono sullo stato di salute degli individui, della collettività e dell'ambiente, evitando ogni sovrapposizione, duplicazione e contraddittorietà di interventi e di obblighi per il cittadino;

g) devono essere realizzate le condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie, secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica;

h) in nessun caso le norme delegate potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

i) l'adozione delle misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute dei lavoratori non deve comportare, in nessun caso, oneri finanziari per il lavoratore;

l) ogni disposizione deve ispirarsi a criteri di chiarezza, certezza e semplificazione;

m) devono essere abolite tutte le formule troppo elastiche o generiche che rendano i precetti ambigui o comunque di difficile o incerta interpretazione;

n) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati, tali discipline potranno essere opportunamente modificate o integrate.

3. 3. Cordonì, Leoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) determinazione che, per le imprese di nuova costituzione, anche la valutazione dei rischi deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di lavoro, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera e in particolare al momento delle scelte tecniche.

3. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: adeguamento alle normative comunitarie e alle con le seguenti: riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle.

3. 5. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurazione del diritto del lavoratore di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria.

3. 6. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

3. 7. Mascia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese artigiane e delle con le seguenti: in particolare per le.

3. 8. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: delle imprese aggiungere le seguenti: , in particolare di quelle.

3. 9. Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definizione del « servizio di prevenzione e protezione » come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva attribuendo tutte le funzioni di controllo alle aziende sanitarie locali;

3. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: individuazione con la seguente: riordino.

3. 11. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determinazione che i diritti e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possano essere esercitati anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità

e che in alcun modo l'esercizio di tali diritti e funzioni possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri;

- 3. 12.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) disciplina dell'obbligo di sicurezza gravante sui committenti di lavoro a domicilio, attenendosi al criterio fondamentale di adeguare, laddove possibile, le norme e le misure di sicurezza che presuppongono lo svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali, con norme e misure funzionalmente equivalenti;

- 3. 14.** Guerzoni, Leoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) estensione delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, a tutti i rapporti di lavoro svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa;

- 3. 13.** Innocenti, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Marone, Soda, Bielli, Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: , con riferimento fino a: luoghi di lavoro con le seguenti: e strumenti correlati con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale e per quelli la cui violazione non comporti rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione

gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti;

- 3. 15.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di carattere documentale aggiungere le seguenti: , individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni la cui violazione non comporti danni all'incolumità fisica dei lavoratori.

- 3. 16.** Cordoni, Leoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Amici, Soda, Marone, Bielli.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: alla revisione del regime di responsabilità fino a: suoi luoghi di lavoro con le seguenti: alla previsione che, in nessun caso, si possa disporre una riduzione dell'entità delle pene ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato.

- 3. 17.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: integrazione delle tematiche di sicurezza e salute nei percorsi didattici a livello scolastico;

- 3. 18.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: indipendentemente dal con le seguenti: tenuto conto del.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: , distinguendo i rispettivi compiti e le relative responsabilità dei soggetti interessati.

- 3. 19.** Di Teodoro.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto della specificità di ciascuna di esse.

3. 20. Di Teodoro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) adozione di meccanismi contributivi e fiscali finalizzati ad incentivare le attività di prevenzione;

3. 21. Di Teodoro.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione del divieto di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ai rapporti di collaborazione non subordinata, per le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi, anche in adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva n. 91/383/CE;

3. 22. Gasperoni, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Nigra, Trupia, Soda, Amici, Marone, Bielli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) previsione di norme specifiche per la tutela dei lavoratori titolari di rapporti a tempo determinato, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio, nonché dei rapporti di lavoro non subordinato, tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni e della tipologia delle imprese, nonché della percentuale di forza lavoro non assunta con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presente in azienda; in particolare, previsione del divieto di affidare ai lavoratori di cui alla presente lettera lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi;

3. 23. Guerzoni, Leoni, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Nigra, Trupia, Soda, Amici, Marone, Bielli.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: , secondo le acquisizioni della scienza e della tecnica.

3. 24. Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) previsione di forme di assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all'espletamento non oneroso degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, alle lettere b), e), g), h), n), o) e q) del comma 5 e ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. 25. Nigra, Leoni, Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Soda, Marone, Amici, Bielli.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: lavoratore aggiungere le seguenti: subordinato o ad esso equiparato.

3. 26. Di Teodoro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti.

***3. 27.** Di Teodoro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

o) riordino, razionalizzazione e semplificazione della normativa in materia di

igiene e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi e nei porti.

***3. 28.** Zanetta.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 6)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio;

c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di

mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attività di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Riassetto in materia di assicurazioni).

Sopprimerlo.

4. 1. Bressa, Boato, Fluvi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Riassetto in materia di assicurazioni)* — 1. Il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi in materia di vigilanza sul mercato assicurativo, coordinando le norme vigenti ed apportando ad esse integrazioni e modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria;

b) accorpare e coordinare, tenuto conto dell'evoluzione della disciplina comunitaria in materia, la normativa relativa

al settore dell'assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo alle norme sulla responsabilità civile auto, apportando modifiche e integrazioni con particolare riferimento a profili di trasparenza e di tutela del consumatore nelle fasi assuntiva e di liquidazione del danno;

c) prevedere specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione;

d) apportare le necessarie modificazioni alle disposizioni relative alla disciplina ed alla tipologia degli attivi da utilizzare a copertura delle riserve, alle assunzioni di partecipazioni delle e nelle imprese di assicurazioni, alla regolamentazione dei rapporti e delle operazioni infragruppo, attribuendo all'ISVAP i correlativi poteri dispositivi in modo da tenere conto dell'evoluzione nel tempo dei prodotti e dei mercati di riferimento;

e) integrare la disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, secondo il modello delineato per l'analogo istituto vigente nel settore bancario, con una più puntuale definizione dei presupposti applicativi, accentuando la speditezza della procedura ed accrescendo le possibilità di una più efficiente gestione dei portafogli e di un recupero del complesso aziendale dell'impresa commissariata anche attraverso il conferimento di adeguati poteri agli organi commissariali;

f) uniformare la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione alle prescrizioni della direttiva 2001/17/CE del 19 marzo 2001, prevedendo la formazione dello stato passivo soltanto su istanza degli interessati; introdurre meccanismi di valutazione dei beni di liquidazione secondo i mercati di riferimento ai fini della immediata cessione alla CONSAP — F.G.V.S. per la distribuzione del controvalore ai creditori concorsuali;

g) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi

generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionari dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali, in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza, per i comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

h) con riguardo alle singole figure di intermediari, prevedere:

1) il divieto di vincolare all'esclusiva, in favore di una sola compagnia, gli agenti di assicurazione, onde realizzare la più ampia concorrenza di prodotti assicurativi;

2) l'obbligo per i *brokers* assicurativi di agire per conto dell'assicurato, al di fuori di intese preliminari con compagnie assicuratrici;

3) la qualificazione professionale degli ausiliari degli intermediari, ad essi legati da vincoli di dipendenza o subagenzia, con esclusione di rapporti precari ed occasionali;

4) la fissazione di un limite massimo di importo annuo di premio per polizze concluse via *internet* o telefonica;

5) la limitazione dell'attività di bancassicurazione ai prodotti finanziari e del ramo vita con caratteristiche standardizzate;

6) l'individuazione delle ipotesi consentite di automatica accensione di un contratto di assicurazione in quanto comple-

mentare ad altro contratto, quale, ad esempio, un contratto di trasporto o di turismo;

7) la definizione dei codici di deontologia professionale e l'esercizio della funzione disciplinare da parte di commissioni formate da iscritti all'albo degli agenti o, rispettivamente, dei *brokers*, eletti dagli stessi iscritti a scrutinio universale e segreto.

4. 2. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un testo unico.

4. 3. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) uniformare e integrare la normativa vigente per i settori dell'assicurazione sulla vita e dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, mantenendo separata evidenza dei tratti specifici di alcuni rami danni e vita, ivi compreso il ramo della responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, armonizzandola con la disciplina dei conti annuali e consolidati e demandando all'ISVAP il compito di emanare le disposizioni necessarie per rendere coerente la disciplina dell'operatività in libertà di stabilimento e in libera prestazione di servizi prevista dalla normativa comunitaria.

4. 4. Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso il divieto di vincolare all'esclusiva, in favore di una

sola compagnia assicuratrice, gli agenti di assicurazione.

- 4. 5.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) riformare la disciplina sanzionatoria alla luce dell'evoluzione dei principi generali in materia, affiancando alle ipotesi di ricorso alla pena amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese ed operatori del settore la previsione di specifiche sanzioni penali nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese o soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi o ruoli ovvero di rifiuto di accesso opposto ai funzionali dell'ISVAP agli uffici od alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche se esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; prevedere limiti minimi e massimi delle pene edittali, in funzione dell'offensività per gli obiettivi di vigilanza, per i comportamenti violativi attribuiti ai responsabili aziendali nonché agli agenti di assicurazione, ai mediatori di assicurazione e riassicurazione, ai periti assicurativi ed ai relativi collaboratori; prevedere la facoltà di difesa diretta in giudizio da parte dell'ISVAP nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 delle legge 5 marzo 2001, n. 57.

- 4. 6.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: il Governo, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, e del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,.

- 4. 7.** Bressa, Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

l) integrare e modificare la disciplina relativa agli agenti, ai mediatori e ai periti assicurativi, al fine di rendere i titoli di studio e di esperienza professionale richiesti per l'iscrizione ai relativi albi o ruoli coerenti con le prove di esame e di riqualificare gli obiettivi di vigilanza, nei confronti di tali operatori; considerare la radiazione come provvedimento disciplinare preclusivo dell'iscrizione in uno qualsiasi dei predetti albi e ruoli; introdurre un contributo di vigilanza a carico degli agenti e dei mediatori di assicurazione attribuendone la destinazione all'ISVAP, unitamente a quella degli importi corrispondenti alla tassa di iscrizione annuale nel ruolo dei periti; prevedere la cancellazione dagli albi e ruoli nei casi di mancato pagamento di tali somme.

- 4. 8.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Leoni, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

- 4. 9.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Marone.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ai sensi e secondo i principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) articolazione delle disposizioni allo scopo di renderle strumenti coordinati per il raggiungimento degli obiettivi di politica industriale fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) limitazione della normativa primaria alla individuazione dei soli requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi;

c) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, nonché i principi contenuti nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modificazioni;

d) definizione, tra i principi fondamentali per la legislazione regionale, della priorità di intervento a favore delle attività produttive situate nelle aree territoriali meno sviluppate e nelle zone montane, del raccordo tra i diversi strumenti di incentivazione anche di carattere fiscale, della previsione di procedure semplificate per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Riassetto in materia di incentivi alle attività produttive).

Sopprimerlo.

* **5. 1.** Bressa, Boato.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Mascia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fissati dal Governo fino alla fine della lettera con le seguenti: concertati con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, e fissati dal Governo e dal Parlamento con l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, anche in base ai diversi inquadramenti degli aiuti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

5. 3. Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

5. 4. Mascia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: soli requisiti fino alla fine della lettera con le seguenti: requisiti sostanziali per la concessione degli incentivi statali e regionali, ivi comprese le priorità per la riorganizzazione dell'apparato produttivo e per gli accorpamenti nei distretti industriali.

5. 5. Lulli, Gambini, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dei limiti dell'articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

5. 6. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Bressa, Boato.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. 8. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone.

(A.C. 2579 ed abb. — Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2579 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari ai principi ed alle norme di diritto comunitario, con particolare riferimento alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

b) tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e vegetali;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese, fermo restando il diritto dei consumatori all'informazione;

d) fissazione di regole uniformi per ciò che concerne il sistema sanzionatorio e le modalità di controllo e di vigilanza, salvo per i prodotti oggetto di specifica normativa comunitaria, ed in particolare per il prelievamento dei campioni;

e) semplificazione delle procedure esistenti, eliminando quelle che pongono a carico delle aziende oneri non prescritti, per gli stessi prodotti, in altri Stati membri dell'Unione europea;

f) distinzione tra norme di produzione e di commercializzazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e merceologici, norme concernenti il controllo dei prodotti, norme concernenti la istituzione di un unico sistema sanzionatorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Riassetto in materia di prodotti alimentari).

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: sanità con la seguente: salute.

6. 2. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

6. 1. Mascia.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture impegnate nella lotta alla criminalità organizzata)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

ignoti si sono introdotti negli uffici della presidenza dell'associazione *Libera* a Torino e nella sede nazionale di Roma, asportando da armadi blindati una serie di documenti riservati relativi all'attività dell'associazione e del presidente, manomettendo i *computer* e intercettando la posta elettronica indirizzata ai suoi componenti o collaboratori impegnati nella lotta alla mafia;

don Ciotti, presidente dell'associazione *Libera*, nella denuncia dell'accaduto, ha specificato che, dato le misure di sicurezza adottate – compreso un sistema di allarme – gli ignoti hanno agito dimostrando di sapere dove e cosa cercare, dedicandosi esclusivamente al materiale riguardante la documentazione sulla confisca dei beni dei mafiosi;

questi gravi episodi seguono le minacce subite nella locride da alcuni giovani collaboratori dell'associazione per il loro impegno di analisi e denuncia delle attività mafiose, con particolare attenzione ai tentativi di infiltrazione e condizionamento delle attività economiche, tra cui si segnala il reclutamento di giovani lavoratori per la costituzione di cooperative finalizzate all'affidamento di aziende agricole già confiscate alle stesse cosche –:

quali siano, compatibilmente con la riservatezza delle indagini, gli elementi a

conoscenza del Ministro interpellato circa la dinamica dei fatti, sommariamente sopra descritti, e quale sia la valutazione al riguardo;

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di garantire la sicurezza delle strutture e l'incolumità delle persone impegnate nella lotta alla mafia, aderenti e organizzate dall'associazione *Libera*, così come delle altre tante realtà che nel nostro Paese operano, su base volontaristica, nell'azione di analisi, denuncia e contrasto della criminalità organizzata.

(2-00559) « Violante, Castagnetti, Boato, Maura Cossutta, Intini, Fassino, Agostini, Bersani, Bogi, Burlando, Calzolaio, Capitelli, Coluccini, Crisci, De Brasi, Diana, Filippeschi, Fluvi, Guerzoni, Kessler, Labate, Lucà, Lumia, Luongo, Mariotti, Marone, Maurandi, Montecchi, Raffaldini, Soda, Turco, Vianello, Albertini, Amici, Annunziata, Giovanni Bianchi, Bielli, Boccia, Bonito, Bressa, Bulgarelli, Caldarola, Camo, Carboni, Cardinale, Ciani, Cima, Detomas, Finocchiaro, Fistarol, Folena, Franceschini, Giachetti, Grillini, Grotto, Iannuzzi, Innocenti, Leoni, Loiero, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Maran, Micheli, Milana, Minniti, Mossella, Mussi, Pappaterra, Polastrini, Reduzzi, Nicola Rossi, Ruggieri, Ruzzante, Sabattini, Siniscalchi, Widmann, Merlo, Colasio ».

(26 novembre 2002)

(Sezione 2 – Rimozione di dirigenti generali presso il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

a quanto risulta agli interpellanti, in base alla nuova legge sulla dirigenza pubblica, il Governo avrebbe cambiato il 40 per cento dei vertici dell'amministrazione statale, contrariamente a quanto più volte assicurato dal ministro per la funzione pubblica che aveva parlato di un tetto massimo del 15 per cento dei dirigenti, e realizzando così, ad avviso degli interpellanti, uno scenario da epurazione non verificatosi neanche nel ventennio fascista;

dai dati divulgati dal ministro per la funzione pubblica, risulta che al ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è attribuito il primato, rispetto a tutte le altre amministrazioni dello Stato, del maggior numero di dirigenti generali rimossi ai sensi della legge 145 del 2002: sono stati infatti sostituiti 15 direttori generali su un totale di 28 posti in organico, con l'attribuzione di 13 incarichi di studio;

lo stesso ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha definito un nuovo regolamento di riorganizzazione, che prevede l'aumento di due posti nell'organico dei dirigenti generali del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la cui entrata in vigore determinerà necessariamente il conferimento di nuovi incarichi al vertice di tutte le strutture amministrative, che mutano denominazione e funzioni, e conseguentemente la modifica o la cessazione degli incarichi conferiti anche ai dirigenti generali confermati prima del 7 ottobre 2002;

occorre rilevare la contraddittorietà dell'azione del ministro anche nella deter-

minazione della durata temporale degli incarichi attribuiti: sono stati attribuiti incarichi della durata di soli 5 mesi, mentre agli esperti esterni, posti a dirigere strutture amministrative comunque interessate alla riorganizzazione, sono stati conferiti incarichi della durata di tre anni;

la rimozione dei 13 dirigenti generali destinati ad incarichi di studio non è stata effettuata nel rispetto della stessa legge 145 del 2002, non essendo stata determinata da indisponibilità di idonei a posti di funzione o da mancanza di specifiche qualità professionali, come affermato dal Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, senatrice Siliquini, nella risposta all'interrogazione resa in Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati il 3 ottobre 2002;

pertanto, ad avviso degli interpellanti, le rimozioni operate rispondono a criteri di mera « fedeltà » politica, senza alcuna preventiva valutazione delle singole professionalità e competenze e dei risultati conseguiti nel corso di oltre un anno e mezzo di attività, come affermato anche dal professor Sabino Cassese nell'intervento su *Il Sole 24 Ore* di venerdì 11 ottobre 2002;

come si apprende da numerosi articoli di stampa, le condizioni logistiche e strumentali riservate ai dirigenti generali destinati ad incarichi di studio non sono idonee a consentire l'espletamento dell'incarico affidato loro e costituiscono un segnale evidente di un piano preordinato a pregiudicare la loro competenza e dignità professionale, diritto intangibile di ogni lavoratore sulla base della nostra Costituzione;

risulta agli interpellanti che in nessun caso ai dirigenti rimossi siano mai stati contestati il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, né la mancanza di professionalità o competenza nell'attività espletata;

allo stato si registra solo un dispendio di risorse finanziarie, necessarie a coprire

un aumento del 50 per cento dei posti di livello dirigenziale generale, ed uno spreco di professionalità e competenze tecniche acquisite nel corso degli anni, riconosciute valide anche dagli ambienti esterni con cui i dirigenti rimossi sono venuti in contatto nel corso della loro attività —:

quale sia il criterio, che ad avviso degli interpellanti appare palesemente contraddittorio e illogico, con cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato applicazione alla legge 145 del 2002, considerato che fin dall'insediamento del Governo in carica il ministro è impegnato a realizzare una politica di contenimento e razionalizzazione delle spese, attraverso l'eliminazione di diverse migliaia di posti di personale docente ed ausiliario (quantificabile in circa 60.000 unità alla fine del 2004), che servirà a sostenere l'onere relativo all'aumento dei posti di dirigente generale;

quali siano le esigenze organizzative di preminente interesse pubblico che giustifichino l'attribuzione di un numero così elevato di incarichi di studio, pari al 5 per cento dei posti di livello dirigenziale generale del ministero;

quali siano le materie oggetto degli incarichi di studio, quale sia la loro rilevanza sulle politiche strategiche perseguite dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed in quali modi e tempi il ministro intenda utilizzare e rendere operative le elaborazioni di studio che saranno effettuate;

quale sia, infine, il rapporto costi-benefici delle attività di studio conferite sull'attività complessiva del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, come ogni pubblica amministrazione, deve spendere denaro pubblico nel rispetto del principio del buon andamento per non incorrere negli estremi del danno erariale, in particolar modo in questo momento in cui con il disegno di legge finanziaria per il 2003 si prevedono eco-

nomie rilevanti per il settore dell'istruzione e della formazione.

(2-00518) « Bressa, Sabattini, Sinisi, Capitelli, Vigni, Zanotti, Gasperoni, Oliverio, Soda, Bindi, Mattarella, Letta, Pistelli, Fistarol, Sasso, Buffo, Lolli, Fumagalli, Crucianelli, Melandri, Mascia, Franceschini, Sereni, Giovanni Bianchi, Leoni, Dameri, Di Serio D'Antona, Susini, Nigra, Lulli, Guerzoni, Nannicini, Bielli, Monaco, Vernetti, Lusetti, Banti, Camo, Fusillo, Molinari, Stradiotto, Buemi, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Albertini, Intini, Agostini, Bolognesi, Alberta De Simone, Pennacchi, Spini, Visco, Rizzo, Bellillo, Pistone, Sgobio, Zanella, Cima, Bimbi, Colasio, Carli ».

(23 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Misure a favore della città di Catania e del suo hinterland a seguito delle recenti eruzioni dell'Etna)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

la Sicilia orientale è stata colpita da due distinte calamità naturali: da una parte il terremoto, che ha colpito i comuni di Zafferana Etnea, Santa Venarina, Acireale Piedimonte Etneo e Milo, dall'altra l'attività dell'Etna, che interessa i comuni di Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi e Ragalma;

con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 29 ottobre e 4 novembre 2002 erano state determinate, su proposta del prefetto di Catania, una serie di misure in favore delle aree colpite comprendenti tutta la provincia di Catania, compresa la città capoluogo;

successivamente, in data 15 novembre 2002, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, l'area colpita dalle calamità è stata circoscritta, escludendo la città di Catania dai benefici previsti dal provvedimento;

il protrarsi dell'attività vulcanica dell'Etna sta determinando gravi ripercussioni a danno del territorio e della stessa città di Catania, letteralmente coperta dalla cenere lavica, e da giorni e ad intermittenza crea difficoltà alla circolazione e alla salute;

si fa presente che l'attività vulcanica si accompagna ad uno sciame sismico i cui danni si fanno sempre più pesanti, con chiusura di plessi scolastici e di edifici pubblici e privati;

tale situazione sta paralizzando le attività economiche del comprensorio catanese che si trovano nell'impossibilità di andare avanti —:

quali provvedimenti il Governo stia approntando per affrontare l'emergenza e per avviare celermente la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto e dall'eruzione vulcanica;

in quale modo siano da interpretarsi i diversi provvedimenti d'urgenza emanati dapprima dal Presidente del Consiglio dei ministri e successivamente dal ministro dell'economia e delle finanze, in quanto quest'ultimo decreto limita di fatto i benefici escludendo la città di Catania;

quali iniziative intenda promuovere il Governo per evitare che la città e l'*hinterland* catanese vengano esclusi dai benefici, in considerazione dei danni che stanno subendo a causa degli eventi calamitosi legati all'attività vulcanica dell'Etna.

(2-00551) « Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Cusumano, Pisicchio, Sinisi, Roberto Barbieri, Battaglia, Bonito, Buglio, Cabras, Ciani, Crucianelli, Dameri, Alberta De Simone, Duca, Finocchiaro, Folena, Franceschini, Fumagalli, Lusetti,

Mantini, Mastella, Olivieri, Ostilio, Pistelli, Ranieri, Rognoni, Nicola Rossi, Rusconi, Rutelli, Spini, Susini, Michele Ventura, Annunziata, Colasio, De Franciscis, Fanfani, Fistarol, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Mattarella, Meduri, Molinari, Luigi Pepe, Ruta, Tanoni ».

(20 novembre 2002)

(Sezione 4 - Esito del vertice Nato di Praga con riferimento ad un'eventuale guerra contro l'Iraq)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere — premesso che:

il vertice Nato di Praga ha stabilito un mutamento di natura giuridica e di funzione politica dell'Alleanza atlantica, sulla scia di quanto già in parte delineato in occasione del vertice di Washington del 1999 con il « Nuovo concetto strategico della Nato »;

in base a tale mutamento, viene di fatto abbandonato il principio di natura difensiva che presiedeva al trattato e viene accettato quello di « guerra difensiva » sostenuto dall'amministrazione Bush;

va in tale direzione la decisione di istituire una forza di reazione rapida pronta a intervenire anche preventivamente in tutti quei luoghi dove l'Alleanza ritenga necessario, a proprio insindacabile giudizio, intervenire per arginare e contrastare conflitti, controversie o fenomeni di qualsiasi natura giudicati pregiudizievole per la sicurezza dei Paesi membri;

in occasione del viaggio presso le capitali dei due nuovi Stati membri della Nato, Lituania e Romania, il Presidente George W. Bush ha avuto modo di spiegare la sua interpretazione della nuova

Nato, sottolineando esplicitamente sia la validità e cogenza della dottrina relativa alla guerra preventiva, sia la necessità che la Nato agisca d'ora in poi senza ambiguità né tentennamenti;

i giornali hanno dato notizia della richiesta ai « più stretti alleati », fra i quali l'Italia, di partecipare alla possibile guerra contro l'Iraq;

l'impegno italiano potrebbe essere concentrato sull'uso illimitato dello spazio aereo e delle basi in territorio italiano;

la notizia, che segnerebbe l'avvio del nostro coinvolgimento diretto nelle operazioni contro l'Iraq, è stata confermata ufficialmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi;

il Sottosegretario americano per la sicurezza, John Bolton, ha sottolineato che l'Italia, ancora di recente, ha dimostrato una solida alleanza con Washington decidendo l'invio di un migliaio di nostri alpini in Afghanistan: in questo contesto l'uso delle basi e dello spazio aereo appare una richiesta del tutto plausibile;

queste notizie si intrecciano con i recenti bombardamenti di alcune postazioni irachene — colpevoli di aver violato l'imposizione decisa da americani e inglesi e inizialmente francesi (ma non dall'Onu) di levarsi in volo nel cielo iracheno al di sopra del 36° parallelo e al di sotto del 32°, la cosiddetta *no fly zone* — mentre a Baghdad cominciavano gli incontri formali tra i due capi degli ispettori, Blix e El Baradei, e le autorità irachene e mentre uno dei due, il capo dell'Agenzia per l'energia atomica, Muhammad El Baradei, diceva pubblicamente che l'Iraq è pronto, come impone la recente risoluzione 1441 del Consiglio di sicurezza, a dichiarare formalmente entro l'8 dicembre 2002 « tutto ciò che possiede riguardo alle armi di distruzione di massa, se ancora ne ha, ed anche a dichiarare tutte le sue attività in merito ai settori chimico, biologico e nucleare, anche quelli di uso civile »;

azioni militari unilaterali, frettolose ed egoistiche, attuate aggirando lo statuto

dell'Onu, rappresenterebbero un pericolo per tutto il mondo oltre che una violazione degli accordi internazionali;

tutto questo avviene senza che vi sia stato nessun tipo di discussione nelle sedi parlamentari —:

in che modo il Governo ritenga che siano conciliabili i risultati del *summit* di Praga con l'articolo 11 della nostra Costituzione;

se l'opinione espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri sul coinvolgimento italiano in una eventuale guerra contro l'Iraq sia già la posizione ufficiale del Governo;

se il Governo non ritenga di dover tenere conto del vincolo posto in sede internazionale dalla risoluzione 1441 e del termine dell'8 dicembre 2002.

(2-00555) « Deiana, Giordano ».

(26 novembre 2002)

(Sezione 5 — Ripercussioni sugli scali italiani derivanti dall'accordo commerciale tra Air France ed Alitalia)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

recentemente, con lo scambio azionario tra *Air France* ed *Alitalia*, si è consolidata l'alleanza tra le due compagnie aeree;

tale accordo fa perno sui tre aeroporti Charles De Gaulle di Parigi, Leonardo da Vinci di Roma e la Malpensa di Milano e sullo sviluppo complessivo del trasporto aereo, considerato come risorsa importante per la crescita del sistema Paese;

sono circa settanta i collegamenti giornalieri dagli aeroporti del Centro-Nord

dell'Italia per Parigi Charles De Gaulle; nell'ultimo anno si sono fortemente incrementati i voli sull'aeroporto di Parigi per destinazioni anche di lungo raggio;

i voli intercontinentali gestiti da Alitalia sia a Malpensa che a Roma sono diminuiti nel corso del 2002: in particolare, si constata come dall'aeroporto di Malpensa si possano raggiungere solo 7 o 8 Paesi fuori dall'Unione europea con collegamenti diretti;

Alitalia al momento dell'apertura di Malpensa aveva previsto nel proprio piano strategico anche in questo aeroporto una base di armamento per equipaggi ed aerei e, ad oggi, ciò non è stato ancora attuato, con conseguenti aggravii di costi per lo spostamento quotidiano di centinaia di lavoratori da Roma Fiumicino a Malpensa —:

quali azioni stiano ponendo in essere perché l'alleanza tra l'Alitalia ed *Air France* diventi un reale motore di sviluppo e non di sudditanza economica nei confronti del vettore francese;

quali siano gli interventi previsti per rafforzare e rilanciare i due principali aeroporti italiani;

se risulti confermata la scelta di Alitalia di realizzare anche a Malpensa una propria base di armamento per aerei ed equipaggi.

(2-00556) « Lupi, Verro, Crosetto, Blasi, Lavagnini, Campa, Casero, Zorzato, Lenna, Fontana, Zanetta, Palmieri, Fallica, Patria, Paroli, Germanà, Antonio Barbieri, Orsini, Carlucci, Mondello, Saglia, Gamba, Parolo, Lainati, Jacini, Romele, Giudice, Sardelli, Saponara, Maione, Dell'Anna, Arnoldi, Airaghi ».

(26 novembre 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

a margine di un convegno, svoltosi lo scorso 25 ottobre 2002 a Milano e riguardante lo sviluppo sostenibile dell'aeroporto di Malpensa, il presidente della compagnia aerea di bandiera, Fausto Cereti, ha affermato che Alitalia continuerà nella sua politica di alleanza con i francesi « operando anche in altri aeroporti per portare i passeggeri dove vogliono andare. Questo comunque non significa che in futuro Alitalia non intenda contribuire allo sviluppo di Malpensa »;

a seguito di tali affermazioni, che sembrerebbero ammettere implicitamente che Alitalia non ha alcuna intenzione a contribuire fattivamente allo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, dure critiche sono state mosse ad Alitalia per la politica commerciale che sta attuando;

in particolare, in virtù dell'accordo commerciale che lega la compagnia di bandiera alla compagnia *Air France*, Alitalia sarebbe pronta a spostare il suo *hub* principale da Malpensa allo scalo parigino Charles De Gaulle, con pesanti ripercussioni negative sull'aeroporto di Malpensa;

quanto affermato dal Presidente Cereti, qualora trovasse riscontro nei fatti, contrasterebbe con gli impegni presi da Alitalia nei confronti del Governo, che, nel mese di gennaio 2002, ha garantito il proprio sostegno finanziario al piano di impresa 2002-2003, a condizione che si attuasse una politica commerciale tesa a rilanciare Malpensa come principale *hub* italiano accanto a quello di Fiumicino;

lo scalo di Malpensa, settimo in Europa, nell'arco di quattro anni ha visto transitare 73 milioni di passeggeri, dà lavoro a 13 mila dipendenti, di cui 5 mila Sea, e consente di realizzare un indotto di circa 2.600 milioni di euro —:

quali iniziative si intendano intraprendere al fine di verificare se Alitalia

procederà allo spostamento del suo *hub* principale da Malpensa allo scalo parigino Charles De Gaulle e, qualora ciò corrispondesse al vero, quali iniziative si intendano prendere nei confronti dei vertici Alitalia;

se, in considerazione del fatto che lo sviluppo di Malpensa è ostacolato di fatto dal disinteresse della compagnia di ban-

diera (palesato dal taglio dei voli su Malpensa), non si ritenga opportuno consentire ad altre compagnie di operare su quei collegamenti che Alitalia non offre più ai passeggeri.

(2-00558)

« Cè, Gibelli, Airaghi ».

(26 novembre 2002)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

